

# Decreto Legislativo 49/2014

## *Disciplina della gestione dei RAEE in Italia*



# Inquadramento normativo e premesse

Il d.lgs. 49 del 14 marzo 2014 recepisce la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostituisce e aggiorna le previsioni del d.lgs. 151/05 e disciplina la gestione dei RAEE sul territorio italiano a partire dal **12 aprile 2014**.

Altri importanti atti normativi del settore sono:

- **DM 185/07**: istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE e definisce i raggruppamenti
- **DM 65/2010**: definisce le modalità semplificate per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione.

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

- a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei relativi rifiuti
- b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in applicazione ai principi della responsabilità estesa del produttore, chi inquina paga, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero

# Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto legislativo 49/2014 si applicano:

A) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'**Allegato I** ed elencate a titolo esemplificativo all'**Allegato II**, sino al **14 agosto 2018**;

## **ALLEGATO I – fino al 14.08.2018**

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

B) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'**Allegato III** ed elencate a titolo esemplificativo nell'**Allegato IV** dal **15 agosto 2018**

## **ALLEGATO III – dal 15.08.2018**

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

# Innovazioni normative

- ❖ Definizione di RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use)
- ❖ Target di raccolta
- ❖ Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
- ❖ Gestione dei pannelli fotovoltaici
- ❖ Distribuzione: uno contro zero
- ❖ Ruolo e caratteristiche del Centro di coordinamento RAEE
- ❖ Accordi di Programma: caratteristiche e soggetti coinvolti
- ❖ Trattamento adeguato

# Definizioni

*Art. 4 d.lgs. 49/2014*

**"apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE":** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

**"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE":** le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;

**"RAEE provenienti dai nuclei domestici":** i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;

# Definizioni - considerazioni

La definizione di di AEE e RAEE è invariata, ma il d.lgs. 49/2014 stabilisce la gestione del fine vita delle apparecchiature «**dual use**», classificandole come **RAEE di origine domestica**, con impatti su:

- Centri di raccolta (autorizzazione e gestione)
- Raccolta
- Dichiarazione e finanziamento



# Target di raccolta

*Art. 14 d.lgs. 49/2014*

1. Fino al **31 dicembre 2015** deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante
2. Dal **1° gennaio 2016** deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente
3. Al **1° gennaio 2019** deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

# Target di raccolta - considerazioni


L'anno 2013 ha raggiunto un obiettivo di raccolta di 3,8 kg/abitante.

Nell'anno 2014 i dati di raccolta sono in linea con quelli dell'anno precedente.

Il raggiungimento dei target di raccolta definiti è un obiettivo ambizioso che comporta un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, oltre che l'intercettazione e la rendicontazione dei flussi che attualmente sfuggono al sistema.

Gli obiettivi di incremento della raccolta possono essere ottenuti con diversi strumenti, alcuni dei quali già contemplati dalla normativa, ad esempio:

- Semplificazioni nella raccolta (incentivi e minor burocrazia)
- Comunicazione adeguata
- Sistemi di raccolta innovativi (es. uno contro zero)





# Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

Art. 6 d.lgs. 49/2014

La gestione dei RAEE deve **privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo** dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.

Art. 7 d.lgs. 49/2014

I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (\*), previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.

**Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.**

*(\*)Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.*

# Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo - considerazioni

Il tema della preparazione per il riutilizzo e del riutilizzo presenta diversi aspetti non ancora chiariti:

- Metodologie di ricondizionamento, marchiatura e immissione sul mercato
- Rendicontazione dei quantitativi
- Soggetti abilitati
- Definizione di procedure

Non esiste una normativa a livello nazionale sui centri per il riutilizzo, ma alcune regioni hanno già predisposto specifici regolamenti sul riuso (es. Regione Abruzzo e Marche)

Le nuove previsioni normative comportano nuovi compiti per i centri di raccolta, che sono tenuti a individuare apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo, che devono quindi essere gestiti separatamente (criticità in termini di spazio, gestione, formazione e conoscenza).



# Gestione dei Pannelli Fotovoltaici

## DEFINIZIONE

*Art. 4.1.qq d.lgs. 49/2014*

**"rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici"**: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento 4; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

## FINANZIAMENTO

*Art. 40 comma 3 d.lgs. 49/2014*


Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le **modalità definite per i RAEE storici**.

Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile, il GSE trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.

**Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.**

# Gestione dei Pannelli Fotovoltaici - considerazioni

Una grande innovazione portata dal decreto 49/2014 è includere nella gestione dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici, specificando che possono avere natura domestica o professionale e rientrano in R4



Per rendere operativa la gestione del fine vita di questa nuova tipologia di apparecchiatura, è necessario definire:

- indicazioni sulla distinzione domestico/professionale
- dichiarazione
- gestione specifica del raggruppamento R4
- Impatti sulle isole ecologiche (autorizzazioni e pericolosità)
- Impianti abilitati al trattamento



# Uno contro uno

Art. 11 d.lgs. 49/2014

I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, **il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno**, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. **I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante indicazione nel sito internet.

Rientra nella fase della raccolta, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi al fine del loro **trasporto presso i centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.**

**I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg.** In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a **3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5**, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



# Uno contro uno - considerazioni

Il d.lgs. 49/2014 non abroga le semplificazioni previste dal DM 65/2010, ma le integra stabilendo specifici compiti e ruoli per i distributori:

- **Obbligo di comunicazione**, sia tramite avvisi nei punti vendita che mediante indicazione nel sito internet.
- L'uno contro uno e l'obbligo di comunicazione riguarda anche coloro che effettuano le **televendite e vendite elettroniche** – v. art. 22 d. lgs. 49/2014 (I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza indicano i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita).
- I RAEE raccolti in modalità uno contro uno sono **trasportati ai centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato**.
- I RAEE devono essere allontanati dai distributori ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato raggiunge i 3.500 chilogrammi (la durata del deposito non deve superare un anno). Il quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**I quantitativi ritirati dai Distributori devono essere comunicati annualmente al CdC RAEE**

**SANZIONI**: Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 150 ad euro 400**, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

# Uno contro Zero

*Art. 11 d.lgs. 49/2014*

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la **raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente**. Tale attività è **obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq**. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le **modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito** da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

# Uno contro Zero - considerazioni

Il decreto 49/2014 definisce la gestione dell'uno contro zero obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di **almeno 400 mq**, e facoltativa per gli altri distributori.

I RAEE coinvolti nell'uno contro zero sono quelli di **piccolissime dimensioni** (dimensioni esterne inferiori di 25 cm)

L'uno contro zero potrebbe aiutare a dare un grande impulso all'incremento della raccolta, interessando i **raggruppamenti che attualmente hanno il minor tasso di ritorno (R4 e R5)**.

Perché tale raccolta diventi effettiva, è necessario **attendere l'emanazione di un decreto interministeriale** (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e Ministero dello sviluppo economico) che disciplini le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero. **Tale decreto potrebbe inoltre essere lo strumento che semplifichi il ritiro uno contro uno.**





# Sistemi Collettivi

Art. 10 d.lgs. 49/2014

I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.

**I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile** ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo **statuto-tipo**. Ciascun sistema collettivo deve garantire il **ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento**.

I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione (condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale).

I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

I sistemi collettivi sono tenuti a **garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria** e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.

I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle **certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente** di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

# Sistemi Collettivi - considerazioni

Il d. lgs. 49/2014 definisce le caratteristiche di un sistema collettivo, in particolare si chiarisce che i sistemi collettivi:

- Hanno forma consortile
- Adegua il proprio statuto allo statuto tipo
- Devono garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento
- Assolvono i propri obblighi nei confronti del Ministero
- Devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.

**Attualmente sono presenti in Italia 16 Sistemi Collettivi, che dovranno adeguarsi a quanto previsto dal d.lgs. 49/2014 e alle future disposizioni dello «statuto tipo».**

Si prevede un'imminente **ingresso di nuovi Sistemi Collettivi**, rappresentanti in particolar modo i produttori delle nuove apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione definito dal d. lgs. 49/2014 (pannelli fotovoltaici).

# Centro di coordinamento RAEE 1/2

*Art. 33 d.lgs. 49/2014*

Il Centro di coordinamento ha la forma del **consorzio con personalità giuridica di diritto privato** ed è composto da tutti i **sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici**, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da **due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico**.

Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito **elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi** mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.

Al Centro di coordinamento possono altresì partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

Il Centro di Coordinamento **adeguа lo statuto alle disposizioni del d. lgs. 49/2014** entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.

# Centro di coordinamento RAEE 2/2

*Art. 33 d.lgs. 49/2014*

Il Centro di coordinamento **ottimizza la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE** da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento e ha il compito di:

- **garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE e conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero;**
- **collaborare alla definizione del decreto ministeriale relativo al trattamento adeguato;**
- **supportare il Comitato di vigilanza** nella definizione criteri di quantificazione delle **quote di mercato;**
- **assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro;**
- **raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento e trasmettere annualmente le informazioni all'ISPRA;**
- **stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo**
- **assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;**
- **predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo;**
- **coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazione fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio** attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita **banca dati.**

*Art. 34 d.lgs. 49/2014*

Il Centro di coordinamento **acquisisce annualmente i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento e i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.**

# Centro di coordinamento RAEE - considerazioni

Ruoli e compiti del Centro di coordinamento risultano ben definiti dal decreto 49/2014.

Le innovazioni da sottolineare sono:

- All'interno del CdC RAEE è prevista la presenza di due **componenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico** – ruolo da definire ma semplificazione nei confronti e negli scambi
- Si prevede una stretta collaborazione con il Comitato di Vigilanza e Controllo, ISPRA e il Comitato d'indirizzo
- È ben definito il ruolo di centralità nella gestione della raccolta e nel raggiungimento degli obiettivi
- Il CdC è identificato come riferimento per la **dichiarazione dei dati di raccolta di tutti i distributori e di tutti gli impianti di trattamento (sia per RAEE domestici che professionali)**
- Il CdC deve predisporre un elenco in cui siano registrati tutti gli impianti di trattamento. **La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.** In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
- Il CdC è parte attiva nella definizione degli **Accordi con i trattatori e per la gestione dei RAEE raccolti dai distributori e dai centri di raccolta comunali**
- Riconoscimento dello strumento sviluppato dal CdC RAEE per il **passaggio delle informazioni da produttori a riciclatori.** Il decreto stabilisce una specifica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000 per il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni.

# Accordo di Programma CdR comunali

Art. 15 d.lgs. 49/2014

Le associazioni di categoria rappresentative dei **produttori** iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle **imprese che effettuano la raccolta**, ciascuna tramite un unico delegato, l'**ANCI** e il **Centro di coordinamento** stipulano un **Accordo di programma, con validità triennale**, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.

L'accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a:


- **condizioni generali di ritiro** da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
- modalità necessarie affinché il **ritiro** sia effettuato in modo **razionale ed omogeneo** su tutto il territorio nazionale;
- modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso **l'individuazione di impianti idonei**, con **oneri a carico dei produttori**;
- **premi di efficienza**, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- **l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali.**

In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il MATTM invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.

# Accordo di Programma CdR - considerazioni

Il d. lgs. 49/2014 mantiene la definizione di un Accordo di Programma per la gestione dei CdR comunali, prevedendo in particolare:

- **Nuovi soggetti firmatari** (oltre a ANCI, CdC RAEE, si prevede la presenza di produttori e associazioni di categoria dei raccoglitori)
- Definizione delle **condizioni generali di ritiro**
- Esigenza di definire **modalità per la gestione dei RAEE danneggiati**
- Riconoscimento dei **Premi di Efficienza**
- **Adeguamento e implementazione dei Centri di Raccolta**



**L'Accordo dovrà essere sottoscritto entro il 12 ottobre 2014.**

Sono definiti con precisione i termini di validità e di rinnovo dell'Accordo

# Accordo di Programma Distribuzione

Art. 16 d.lgs. 49/2014

Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della **distribuzione**, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle **imprese che effettuano la raccolta** e le associazioni di categoria rappresentative dei **produttori** iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l'ANCI e il **Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo**, definiscono con **accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori**, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:

- i **premi di efficienza**, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi
- le **modalità di supporto ai distributori**, da parte del Centro di coordinamento, **ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative** di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 49/2014 e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. In caso di mancata stipula dell'accordo nei termini previsti, il MATTM invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.



# Accordo di Programma Distribuzione - considerazioni

Il d. lgs. 49/2014 mantiene la definizione di un Accordo di Programma per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione, prevedendo in particolare:

- **Nuovi soggetti firmatari** (oltre a ANCI, Distribuzione e CdC RAEE, si prevede la presenza di produttori e associazioni di categoria dei raccoglitori. Deve inoltre essere sentito il Comitato d'indirizzo)
- Definizione delle **condizioni generali di ritiro**
- **Riconoscimento dei Premi di Efficienza**
- Modalità di **supporto ai distributori da parte del CdC RAEE ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative**

L'Accordo **dovrà essere sottoscritto entro il 12 ottobre 2014.**

Sono definiti con precisione i termini di validità e di rinnovo dell'Accordo



# Trattamento adeguato

Art. 18 d.lgs. 49/2014

**Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.**

Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, **determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica**, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale, **i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione**, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento.

A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli **Accordi di programma con i trattatori**.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE di EMAS.

# Trattamento adeguato - Autorizzazioni

*Art. 20 d.lgs. 49/2014*

Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. **L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero.**

Con **decreto** adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle **procedure semplificate**.

La **visita preventiva** di cui al primo comma dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve **verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII** ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Province competenti trasmettono, secondo modalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

# Obiettivi minimi di recupero – ALLEGATO V

CATEGORIA allegato I	Sino al 14 agosto 2015		Dal 15 agosto 2015 al 14 agosto 2018	
	RECUPERO	RICICLAGGIO	RECUPERO	PREPARAZIONE PER RIUTILIZZO E RICICLAGGIO
1	80%	75%	85%	80%
2	70%	50%	75%	55%
3	75%	65%	80%	70%
4	75%	65%	80%	70%
5	70%	50%	75%	55%
6	70%	50%	75%	55%
7	70%	50%	75%	55%
8	70%	50%	75%	55%
9	70%	50%	75%	55%
10	80%	75%	85%	80%
<b>lampade a scarica</b>		80%		80% - riciclaggio

CATEGORIA allegato III	Dal 15 agosto 2018	
	RECUPERO	PREPARAZIONE PER RIUTILIZZO E RICICLAGGIO
1	85%	80%
2	80%	70%
3		80% - riciclaggio
4	85%	80%
5	80%	70%
6	80%	70%

# Trattamento adeguato - considerazioni

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce che **TUTTI i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato**. L'art. 19 stabilisce che «Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo».

Per mantenere la coerenza tra i due articoli, è necessario che il decreto che stabilisce i criteri e le modalità tecniche di trattamento, definisca chiaramente:

- **i requisiti che debbano possedere tutti gli impianti di trattamento RAEE, al fine di garantire condizioni omogenee, raggiungimento degli obiettivi e evitare distorsioni nel mercato**
- **le modalità di verifica, le tempistiche e i soggetti incaricati di realizzarle**



È necessario che tali criteri siano presi in considerazione anche in fase di adeguamento delle autorizzazioni-

La **mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento** ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000**. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

# Spedizioni all'estero

*Art. 21 d.lgs. 49/2014*

L'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all'Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

**I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.**

Le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'**Allegato VI**. Le spese per le analisi e per le **ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.**

# Spedizioni all'estero - considerazioni

Il d. lgs. 49/2014 disciplina in modo approfondito il tema relativo alle spedizioni di RAEE all'estero.

L'allegato VI definisce i requisiti minimi per le spedizioni, specificando:

- Documentazione necessaria
- Procedure
- Prove



Si specifica che **le spese per le analisi e per le ispezioni** relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese **le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione.**

Qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

# Obblighi per i produttori

*Art. 8 d.lgs. 49/2014*

I produttori devono conseguire gli **obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.**

I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del d. lgs. 49/2014 mediante **sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del **contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento** imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. **La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.**



# Informazioni agli utilizzatori

Art. 26 d.lgs. 49/2014

Il **produttore di AEE** fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

- a) l'**obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti** e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- b) i **sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE**, nonché la possibilità e le modalità di consegna al **distributore** del RAEE (uno contro uno e uno contro zero)
- c) gli **effetti potenziali** sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- d) il **ruolo degli acquirenti** nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
- e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.

Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

Il **gestore del servizio pubblico** di raccolta informa gli utilizzatori finali su:

- a) le **misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE** e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
- b) il **ruolo dell'utilizzatore finale** nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

# Informazioni agli impianti di trattamento

*Art. 27 d.lgs. 49/2014*

Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, **i produttori forniscono** agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati **informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.**

Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto **le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione** sul mercato.

Per consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del d. lgs. 49/2014, **le informazioni indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.**

Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di **manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.**

# Comitato di Vigilanza e Controllo

Art. 35 d.lgs. 49/2014

Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, svolge i seguenti compiti:

- **predispone ed aggiorna il Registro nazionale;**
- **raccoglie i dati** relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro e **calcola le rispettive quote di mercato dei produttori, avvalendosi del Centro di Coordinamento;**
- programma e dispone, sulla base di apposito piano, **ispezioni nei confronti dei produttori**, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza;
- **vigila** affinché le apparecchiature rechino l'identificativo del produttore ed il relativo simbolo ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza si conformino alle specifiche disposizioni;
- assicura il **monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 49/2014;**
- funge da **punto di riferimento** per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati e del Centro di coordinamento e si esprime sull'applicabilità del decreto legislativo 49/2014 a tipologie di AEE non elencate negli allegati;
- favorisce l'**adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione della normativa, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;**
- fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso.

L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato e la Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.

*Art. 19 d.lgs. 49/2014*

**SISTRI si applica alla gestione dei RAEE solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.**

Disciplina non chiara

Unica modalità possibile: circuito organizzato di raccolta



# Decreti attuativi

ART	TESTO
<b>7. Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo</b>	I RAEE sono prioritariamente avviati ai <b>centri accreditati di preparazione per il riutilizzo</b> , costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
<b>11. Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori</b>	Con decreto del MATTM, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di <b>ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero</b> , nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
<b>18. Trattamento adeguato</b>	Il MATTM, avvalendosi del CdC e dell'ISPRA, determina con decreto i <b>criteri e le modalità tecniche di trattamento</b> ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.
<b>18. Trattamento adeguato</b>	Con decreto del MATTM, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure per <b>incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).</b>
<b>19. Obiettivi di recupero</b>	Il MATTM, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce misure volte a <b>promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.</b>
<b>20. Autorizzazioni</b>	Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le <b>operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate</b>
<b>25. Garanzie finanziarie</b>	Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata <b>garanzia finanziaria</b> secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e secondo <b>modalità</b> equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal MATTM, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
<b>41. Disposizioni finanziarie</b>	5. Con decreto del MATTM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le <b>tariffe</b> per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.

# Tempistiche e scadenze 2014

DATA	ART	TESTO
12-giu-14	41.5	« <b>Decreto tariffe</b> » del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale.
12-lug-14	18.7	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, per <b>incentivare l'introduzione volontaria di EMAS</b> nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE
12-lug-14	33.4	Il <b>Centro di Coordinamento adegua lo statuto</b> , che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione
12-ott-14	10.3	Il MATTM e il Ministero dello Sviluppo Economico approvano lo <b>statuto tipo</b> a cui devono adeguarsi i SC
12-ott-14	15.2 e 15.5	Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l'ANCI e il Centro di coordinamento stipulano un <b>Accordo di programma</b> , con validità triennale, rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.
12-ott-14	16.2 e 16.3	Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento, l'ANCI e il Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, definiscono con <b>accordo di programma le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori</b> e i rispettivi oneri.
12-ott-14	25.1	« <b>Decreto garanzie</b> » del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, rivolto ai produttori nel momento in cui immettono un'AEE sul mercato
12-ott-14	33.2	Il <b>Centro di coordinamento predispone un elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi</b> e a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
12-ott-14	36.1	È <b>ricostituito il Comitato d'indirizzo</b> sulla gestione dei RAEE
12-ott-14	40.4	Le <b>prescrizioni relative al marchio di identificazione diventano vincolanti</b> per i produttori

# Tempistiche e scadenze dal 2015

DATA	ART	TESTO
10-gen-15	10.6 e 10.8	I <b>systemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto</b> e lo trasmettono entro 15 giorni al MATTM ai fini dell'approvazione. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
12-apr-15	40.3	il <b>GSE definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.</b>
30-apr-15	33.2	<b>I titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti a comunicare le quantità di RAEE trattate</b>
31-dic-15	14.1.a	<b>TARGET DI RACCOLTA:</b> tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno <b>4 chilogrammi l'anno per abitante;</b>
01-gen-16	14.1.b	<b>TARGET DI RACCOLTA:</b> dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al <b>45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti.</b>
30-set-16	31.2	Il <b>MATTM invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE</b> e sulle informazioni ottenute da ISPRA.
31-dic-16	15.2	<b>Primo rinnovo accordo gestione centri di raccolta comunale</b>
31-dic-16	16.3	<b>Primo rinnovo accordo distribuzione</b>
14-ago-18	2.1.a	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE:</b> Sino a tale data le disposizioni del decreto si applicano alle apparecchiature rientranti nelle categorie di cui all' <b>Allegato I</b> ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II
15-ago-18	2.1.b	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE:</b> Da tale data le disposizioni del decreto si applicano alle apparecchiature classificate nelle categorie dell' <b>Allegato III</b> ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV
15-ago-18	19.7	Le annotazioni da parte dei CdR e degli impianti sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato III.
01-gen-19	14.1.c	<b>TARGET DI RACCOLTA:</b> al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al <b>65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.</b>


# Ulteriori scadenze

ART	TESTO
9.3	Il <b>riconoscimento dei Sistemi Individuali</b> da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto
10.7	I <b>sistemi collettivi di nuova costituzione</b> trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
11.4	<b>Decreto «uno contro zero»:</b> Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero
18.4	<b>Decreto «BAT»:</b> Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, <b>in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.</b>
27.2	Per ogni <b>nuova tipologia di AEE</b> immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del decreto le informazioni <b>devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione</b> sul mercato.
33.1	<b>Entro 30 giorni dalla loro costituzione, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, aderiscono dal Centro di coordinamento</b>
38.3	<b>In caso di mancata registrazione da parte degli impianti di trattamento all'elenco predisposto dal Centro di coordinamento, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.</b>



# Periodicità definite

PERIODO	ART	TESTO
Trimestrale / annuale	11.2.a	I RAEE ritirati dai <b>distributori</b> devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso la durata del deposito non deve superare un anno.
Annuale	9.3	<b>I sistemi riconosciuti trasmettono al MATTM un programma specifico di gestione dei propri RAEE</b> , copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
Annuale	10.9	<b>I sistemi collettivi trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione</b> relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle <b>risorse economiche</b> che verranno impiegate e di una copia <b>del bilancio di esercizio</b> corredato da una <b>relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente</b> con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
Annuale	19.6	<b>I titolari degli impianti comunicano i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite MUD</b>
Annuale	20.4	<b>Ispezione da parte degli organi competenti per gli impianti</b>
Annuale	31.1	<b>L'ISPRA trasmette al MATTM una relazione contenente informazioni sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato</b> , raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
Annuale	33.2	<b>Gli impianti di trattamento comunicano al CdC le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno</b>
Annuale	34	<b>Il Centro di coordinamento acquisisce i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti e ricevuti dai distributori</b>
Annuale	36.5.d	<b>Il Comitato d'indirizzo trasmette al Ministero dell'ambiente una relazione</b> sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.
Triennale	15.2	<b>Validità Accordo di programma per la gestione dei RAEE raccolti dai centri di raccolta</b>
Triennale	16.3	<b>Validità Accordo di programma per la gestione dei RAEE raccolti dai distributori</b>
Triennale	31.2	<b>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea una relazione</b> sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni ricevute da ISPRA.
Quadriennale	36.3	<b>I membri del Comitato d'indirizzo restano in carica quattro anni.</b>



**GRAZIE DELL'ATTENZIONE!**

